



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LE MARCHE

0000265 | 22/09/2014
CAL_MARCHE | A

CORTE DEI CONTI



0002704-18/09/2014-SC_MAR-T71-P

**Al Presidente
del Consiglio delle Autonomie locali
delle Marche**
Piazza Cavour, 23
60121 - ANCONA

Oggetto: Richiesta di parere del Comune di Montefortino (FM) - Vs. nota prot. n. 207 del 18.07.2014.

Legge 5 giugno 2003, n. 131, art. 7, comma 8.

Si trasmette copia della deliberazione n. 62/2014/PAR approvata nell'adunanza del 12 settembre 2014 concernente l'oggetto.

Il Direttore della Segreteria
(*Abbt. Carlo Serra*)



Del. n. 62/2014/PAR

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 12 settembre 2014

composta dai magistrati:

Cons. Andrea LIBERATI – Presidente f.f. - relatore

Primo Ref. Valeria FRANCHI – componente

Primo Ref. Marco Di MARCO – componente

PARERE

COMUNE DI MONTEFORTINO

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione a statuto ordinario una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato dalla deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR in data 3 luglio 2009 della Sezione delle Autonomie;

Vista la richiesta di parere del Comune di Montefortino pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Marche in data 18 luglio 2014;


UDITO il relatore dott. Andrea Liberati;

FATTO

In data 21 luglio 2014 prot. 2375, perveniva, per il tramite del CAL della Regione Marche, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Montefortino, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L. 131/03.

Il parere ha per oggetto l'accoglimento della domanda di rimborso legale spese sostenute da un dipendente in un procedimento penale per il quale è stato assolto con formula "il fatto non sussiste" – contenente il richiamo al 2° comma dell'art. 530 del c.p.

In particolare l'ente chiarisce che il quesito verte sull'interpretazione dell'art. 28 CCNL del 14.09.2000, art. 16 del D.P.R. 01.06.1979 n. 191, art. 22 del D.P.R.



25.06.1983, n. 347, art. 67 del D.P.R. 13.05.1987, n. 268 e l'art. 1720 del C.C.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (cfr. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.


Ebbene, sul punto, rileva il Collegio come l'istanza che ne occupa possa ritenersi ricevibile, essendo pervenuta alla Sezione - conformemente alle modalità procedurali previste dalla menzionata deliberazione n. 77/PAR/2013 - per il tramite del CAL e come la stessa soddisfi il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere.

La richiesta perviene, invero, dal Comune - Ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui l'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C. conti, Sez.Aut.del.13/07) - ed è sottoscritta dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare - *ex lege* (cfr. art. 23 D.L. 201/2011 convertito in Legge 214/2011) - della rappresentanza istituzionale.

Con riguardo al profilo della ammissibilità oggettiva, la Sezione osserva che la richiesta non rientra nella materia della contabilità pubblica, con conseguente declaratoria di inammissibilità, nei termini di cui appresso.

In base all'orientamento già affermato dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5/AUT/2006, adottata nell'adunanza del 17 febbraio 2006, è pacifico che le richieste di parere relative al rimborso delle spese legali art. 28 CCNL esulano dalla nozione di contabilità pubblica nel presupposto che - in sede consultiva - debba essere privilegiata una nozione ristretta di contabilità pubblica. Infatti, la Sezione delle autonomie ha precisato che *"le richieste di parere legate alla rimborsabilità delle spese legali sostenute da amministratori e dipendenti pubblici debbano ritenersi estranee alla materia di contabilità pubblica"* oggettivamente inammissibili.

Tale orientamento è stato ribadito anche dalle Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 54/CONTR/2010 del 17 novembre 2010 che hanno così delimitato



l'ambito della funzione consultiva: "Non è, pertanto, accoglibile, nel presente contesto, l'interpretazione espansiva del concetto di contabilità pubblica quale emerge dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in relazione ad analoghe espressioni impiegate dal legislatore nell'art. 103 della Costituzione e nell'art. 1, comma 1, della legge n. 20/1994, per stabilire gli ambiti della competenza giurisdizionale della Corte dei conti. In proposito la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 5 del 17 febbraio 2006, ha già avuto modo di sottolineare come "nelle norme testé citate, secondo un costante orientamento anche del Giudice delle leggi, l'espressione contabilità pubblica intende riferirsi, sul piano processuale, ai giudizi di conto ed di responsabilità e non anche, sul piano sostanziale, alle materie che possono dar luogo in presenza di comportamenti illeciti a responsabilità per danno erariale", aggiungendo come sia, dunque, evidente che, "rispetto all'attività consultiva, la nozione accolta dalla giurisprudenza contabile, siccome volta a valutare i comportamenti dolosi o colposi dei pubblici funzionari a garanzia della regolarità e correttezza della gestione del pubblico denaro e a tutela del patrimonio pubblico, sarebbe troppo lata, togliendo ogni significato al criterio restrittivo fissato nel comma 8, art. 7, della legge n. 131/2003".

Inoltre, nella deliberazione n. 50/CONTR/2010 del 4 giugno 2010, le Sezioni Riunite di controllo hanno evidenziato *"che l'interpretazione delle clausole dei contratti collettivi trova una sua compiuta disciplina del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare l'art. 46 prevede che l'ARAN, legale rappresentante delle pubbliche amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, assicuri alle stesse assistenza "ai fini dell'uniforme applicazione dei contratti collettivi". In base ad un costante orientamento (cfr. ex multis Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006) non possono ritenersi ammissibili, al fine di scongiurare possibili interferenze e condizionamenti, i quesiti che formano oggetto di esame da parte di altri organi.*

Questa Sezione regionale di controllo si è già espressa per l'inammissibilità oggettiva dei pareri aventi per oggetto tematiche simili al quesito posto dall'Ente (cfr. pareri 8/2005, 5/2006, 107/2008, 894/2010, 12/2011, 235/2011) e da altre Sezioni regionali (Emilia-Romagna 645/2010 e 647/2010; Molise 40/2010; Umbria 44/2010; Lazio 4/2011).

Infine, la Sezione delle Autonomie nelle deliberazione n. 3 del 19/02/2014, ha risolto questione di massima proprio in merito al caso riguardante la rimborsabilità delle spese legali sostenute da amministratore, assolto in sede penale perché il fatto non sussiste, - stante il contrasto giurisprudenziale esistente secondo alcune Sezioni - ribadendo nuovamente il principio già espresso nelle deliberazioni suesposte - n. 5/2006 della stessa Sezione e n. 54/2010 delle Sezioni Riunite della Corte - *"della estraneità della rimborsabilità spese legali, in quanto riferito a questione estranea alla materia di contabilità pubblica, nei sensi di cui all'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003", ai cui criteri di orientamento questa Sezione di controllo si uniforma.*

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere di questa Sezione regionale di controllo.

ORDINA

Alla segreteria di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco del Comune di Montefortino e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nell'adunanza del 12 settembre 2014.



Il Presidente f.f.

Andrea Liberati

Depositata in Segreteria in data

Il direttore della Segreteria

Dott. Carlo Serra

18 SET. 2014

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N.: 41383943 del 18/09/2014